

LA DEDUCIBILITÀ DELLA SVALUTAZIONE CREDITI EX ART. 106 DEL T.U.II.RR. IN PRESENZA DI COPERTURE DIVERSE DAI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE: IL TEMA DELLE LETTERE DI CREDITO CONFERMATE

di Luca Lunelli e Alessandra Corrado

1. Premessa.

I “cigni neri” della pandemia da Covid prima e del conflitto russo-ucraino poi, hanno impattato duramente sull’economia europea (e mondiale) accentuando il rischio di insolvenza ed imponendo alle aziende che operano sui mercati internazionali una sempre maggiore adozione di strumenti di pagamento alternativi.

Strumenti già ampiamente utilizzati nella prassi del commercio internazionale (lettera di credito irrevocabile con o senza conferma – lettera di credito stand by – garanzia bancaria autonoma, etc.) che se in passato erano ritenuti i più sicuri, oggi non si rivelano poi così affidabili con conseguenze, sia in termini concreti di mancato realizzo che di gestione contabile e fiscale.

Nel presente contributo, verrà affrontato il tema del trattamento fiscale della **lettera di credito confermata** - essendo questa una delle forme di pagamento ormai più diffuse negli scambi internazionali - e la (discutibile) posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate in merito.

2. Svalutazione e accantonamento per rischi su crediti.

L’art. 106, c. 1 del T.U.II.RR. stabilisce che: *“Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo **non coperto da garanzia assicurativa**, che derivano dalla cessione di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio **nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi**. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”*.

Da tale norma si evince chiaramente che i crediti iscritti in bilancio da cui derivano ricavi d’esercizio, possono essere svalutati e portati in detrazione dal reddito di impresa soltanto – nel limite forfettario dello 0,50 % e a condizione che:

- a. si tratti di crediti per i quali di volta in volta - a seconda dell’attività svolta dall’impresa – sia accertata la presenza del **requisito di commercialità**. Ad esempio, (come confermato nella Circ. Min. 1° agosto 1987 n. 19) rientrano, certamente nel calcolo dell’accantonamento i crediti per finanziamenti concessi ad imprese controllate o collegate da soggetti che abbiano per oggetto specifico l’assunzione di partecipazioni in società. In tal senso devono essere anche inclusi i crediti documentati dalle ricevute bancarie non ancora incassate, purché l’anticipo dei relativi importi da parte della banca sia avvenuto salvo buon fine; e
- b. **NON siano coperti da garanzia assicurativa**, aspetto quest’ultimo che – come si vedrà - lascia spazio a diverse riflessioni se si considerano le peculiarità che contraddistinguono la lettera di credito confermata.

3. Garanzia assicurativa e lettera di credito (confermata): differenze ai fini del fondo svalutazione crediti.

Fatta eccezione per gli strumenti di pagamento più comuni quali ad esempio l'assegno di conto corrente (c.d. *cheque*), l'assegno circolare (*international money order*), il bonifico bancario (normalmente via SWIFT), l'incasso contro documenti a vista (*documents against payment D/P*), è evidente che per quelli che prevedono una forma di garanzia del pagamento (fideiussione – stand *by letter of credit* – garanzia autonoma bancaria – lettera di credito – lettera di credito confermata), si pone il tema della loro assimilazione ai contratti di assicurazione del credito (di cui all'art. 106 del T.U.II.RR.) e, pertanto, della (potenziale) esclusione dall'accantonamento (deducibile) a fondo svalutazione crediti.

Occorre chiarire che l'art. 106 del T.U.II.RR., con il termine **garanzia assicurativa** si riferisce a quei contratti di assicurazione del credito (uno fra tutti, nel mercato internazionale, la polizza di assicurazione SACE), in cui un soggetto *super partes*, l'assicuratore, verso il pagamento di un premio da parte dell'assicurato, si obbliga a ristorarlo dalla perdita del valore di un credito da questi vantato nei confronti dei propri debitori, qualora risultino inadempienti. Un tipico rapporto civilistico di dare-avere, in cui **l'assicuratore interviene solo ed esclusivamente nel caso in cui si verifichi il mancato incasso del credito**.

La **lettera di credito** (o credito documentario) è uno **strumento di pagamento** con cui una banca ("banca emittente"), su richiesta del cliente ("ordinante"), assume l'impegno ad effettuare un pagamento a favore di un terzo ("beneficiario") previa presentazione da parte del beneficiario di determinati documenti. Il credito documentario, come indica il nome stesso, si basa su documenti che la banca ha il mandato di controllare, **sbloccando i fondi solo qualora li ritenga conformi** alle previsioni contenute nella stessa lettera di credito. Con l'aggiunta della "**conferma**", viene **introdotto un quarto soggetto** ("banca confermante") che – dietro compenso – concede il diritto al beneficiario di agire per l'incasso sia nei confronti della banca confermante che della banca emittente.

La **lettera di credito** è uno degli strumenti di pagamento più utilizzati a livello internazionale, in quanto:

- ♦ da un lato, consente al beneficiario di ottenere il pagamento nei termini, una volta presentati tutti i documenti richiesti, secondo le modalità stabilite ma con celerità e minori rischi di smarrimento dei documenti;
- ♦ dall'altro, dà al cliente la **sicurezza** che la banca emittente, nella sua qualità di soggetto delegato professionalmente qualificato, effettuerà il pagamento solo successivamente alla spedizione della merce e solo previa verifica della conformità dei documenti e della fornitura a quanto stabilito nell'apertura del credito documentario.

In particolare, nella **lettera di credito confermata**, banca emittente e banca confermante intervengono nel pagamento delle somme dovute con due ruoli ben distinti, ovvero:

- ♦ la **banca emittente** è la banca che affida il cliente (che **potrebbe avere tutto l'interesse ad addurre ogni eccezione per non pagare o per rinviare il pagamento**);
- ♦ la **banca confermante** invece – essendo generalmente una banca nota e di fiducia del beneficiario – ha tutto l'interesse affinché i documenti siano perfettamente conformi alla lettera

di credito e siano accettati dalla banca emittente. Per tale motivo la stessa banca confermante **assume generalmente un ruolo di verifica “a priori” della conformità dei documenti necessari per l’incasso, i quali, in caso di necessità, possono essere regolarizzati prima che il pagamento venga bloccato.**

Da quanto sopra, è chiaro che tra la lettera di credito confermata e il contratto di assicurazione del credito intercorrono **differenze sostanziali**: la prima è uno strumento di pagamento, il secondo una garanzia. In particolare, **nella lettera di credito la banca si impegna soltanto ad eseguire il pagamento (non lo assicura) e cioè solo a condizione che siano presenti tutti i documenti richiesti, permanendo così di fatto un’alea nella solvibilità, cosa che, invece, non si verifica nel contratto di natura assicurativa.**

Ulteriori differenze sono rintracciabili nella diversa natura del compenso spettante all’istituto finanziario, poiché:

- nella lettera di credito confermata, la commissione di conferma è la remunerazione spettante alla banca confermante per l’attività di intermediazione nel pagamento delle somme spettanti al beneficiario. Commissione che evidentemente sarà differente a seconda del *rating* della banca emittente;

- nell’assicurazione del credito, il premio è calcolato dall’assicurazione facendo una valutazione del creditore e dei rischi di mancato incasso del credito. Una parte del premio incassato sarà imputato dalla società assicuratrice alle riserve matematiche sinistri che sono soggette a valutazione attuariale periodica. Riserve che sono oggetto di gestione separata e segregata dalla compagnia assicuratrice a garanzia degli assicurati in caso di sinistro.

In definitiva, per quanto sopra la lettera di credito confermata e l’assicurazione del credito – entrambi d’uso comune nelle transazioni commerciali internazionali - presentano radicali differenze.

4. La (non condivisibile) posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Nonostante tali differenze – sia di ordine ontologico che a livello sostanziale – si sono verificati casi in cui l’Agenzia delle Entrate ha **contestato l’applicazione della percentuale di svalutazione dello 0,50 % sui crediti coperti da lettera di credito confermata**, sostenendo che, sotto il profilo “pratico”, quest’ultima assolverebbe la stessa funzione di una polizza assicurativa in quanto in grado di eliminare il rischio di insolvenza della banca emittente dato che il beneficiario ottiene la prestazione della banca confermante dopo che la stessa ha esaminato i documenti, e ciò indipendentemente dal fatto poi che quest’ultima sia rimborsata o meno dalla banca emittente.

In altri termini, secondo tale tesi, **con la lettera di credito confermata il contribuente non sopporterebbe alcun rischio di insolvenza in quanto lo stesso verrebbe trasferito ad un soggetto terzo, la banca confermante.**

Un tanto troverebbe conferma in una (isolata) giurisprudenza di legittimità che – in una **ipotesi per nulla assimilabile** a quella che qui ci interessa (si trattava di un credito agrario garantito da fideiussione) ha sostenuto che il termine garanzia assicurativa di cui all’art. 106 del T.U.II.RR., non andrebbe inteso “... *in senso restrittivo, nel suo specifico significato tecnico giuridico (il cui rischio è coperto in virtù della stipula di un contratto di assicurazione con pagamento di un premio), ma in*

senso lato, quale credito rispetto al cui inadempimento il contribuente è, comunque, garantito **con esclusione del relativo rischio ...**" (cfr. Cass., sent. 18395/2015; conforme: Cass. 9433/2014).

Questa **impostazione non convince**, non solo per le differenze sopra evidenziate, ma anche e soprattutto, perché:

- ♦ **smentisce la sua stessa prassi amministrativa** sull'art. 106, co. 1, del T.U.II.RR., laddove essa afferma che *".... Nel consentire la deduzione, La norma fissa una misura forfettaria per la deduzione, proprio **al fine di non imporre al contribuente alcun onere di effettuare valutazioni in ordine alla effettiva sussistenza del rischio....**"* (cfr., Ris. Min. Fin. 30 dicembre 1993 n. III-6-701). In termini conformi, il **SECIT** ebbe a precisare che *"l'esistenza della garanzia non può addursi a motivo di esclusione del credito dalla base di commisurazione per l'accantonamento al fondo rischi su crediti di cui trattasi, atteso che il computo previsto dalla norma è stabilito secondo un rigido criterio forfetario riferito all'insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza riguardo alcuno per il grado di esigibilità di ciascuno di essi"* (cfr., Relazione sull'attività svolta 1992). Di conseguenza affermando che dovrebbero comunque restare inclusi nell'ambito oggettivo dell'art. 106 comma 1 del TUIR i crediti sui quali il debitore ha fornito garanzie di qualsiasi natura, reali o personali (ad es., fideiussioni). Unica eccezione a tale regola – ma stabilita *ex lege* (!) – sono i crediti garantiti da assicurazione per i quali il pagamento del premio rappresenta un costo fiscalmente deducibile. Pertanto – al fine di evitare una "doppia deduzione" (sia del premio assicurativo che della svalutazione forfettaria del credito) – dal calcolo dello 0,50% viene escluso il credito garantito. Nel caso della lettera di credito confermata, invece, la commissione di conferma rappresenta la remunerazione per il servizio di incasso e non comprende alcuna valutazione del creditore (non è quindi una svalutazione del credito), per quanto le commissioni siano differenziate a seconda del paese e del rating della banca emittente (né, va detto, l'Amministrazione finanziaria ha mai contestato la deducibilità di tali commissioni di conferma).

- ♦ la stessa **Cassazione**, in precedenza, **si era allineata al dato letterale**, affermando che *"la deducibilità percentuale è riferita ai crediti per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, ciò confermando che i crediti che il legislatore ha inteso escludere sono solo quelli coperti da garanzia assicurativa proprio perché assicurati contro il rischio di insolvenza, e non quelli per cui tale rischio - non garantito - rimane a carico esclusivo del cedente come in ipotesi di effetti scontati presso le banche"* (cfr., Cass., sent. 22785/2006; conforme: Cass., sent. 12379/2002).

Quanto alla "totale" eliminazione del rischio sostenuta dall'Amministrazione finanziaria nel caso di lettera di credito confermata, **non è così pacifica** dal momento che

- ♦ sussiste, comunque, un rischio di default della banca confermante;
- ♦ si sono, recentemente, verificati casi di blocco dei pagamenti anche a seguito di lettere di credito confermate, per esempio nei confronti di operatori residenti in Paesi (es. Russia) colpiti da misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposte dall'Unione Europea. In tali casi, le banche confermanti hanno condizionato il pagamento al previo nulla-osta del CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria, posto alle dirette dipendenze del MEF), il quale ha richiesto

un'autonoma riconsiderazione di tutta la documentazione inerente una determinata operazione.

5. Conclusione

Posto che la lettera dell'art. 106, co. 1, fa riferimento alle sole “**garanzie assicurative**”, per cui “*in claris non fit interpretatio*”, va comunque rilevato che – quello stabilito dall'attuale T.U.II.RR. – è un regime forfetario di svalutazione dei crediti che prescinde dalle caratteristiche del merito creditizio e di remunerazione delle singole posizioni. Di conseguenza, gli accantonamenti e le svalutazioni si basano su automatismi che esulano dalla analisi dei singoli crediti. A ciò si aggiunga che “novità” quali quelle emergenti dall'attuale contesto congiunturale (cfr., sanzioni nei confronti della Russia) potrebbero/dovrebbero indurre ad una certa cautela nell'attribuire a certi strumenti (non assicurativi) la capacità di tutelare pienamente il contribuente dal rischio di credito.